

In data 3 ottobre 2001

tra

ANCE

ANAEPACONFARTIGIANATO  
ANSE CNA  
ASSOEDILI CNA  
FIAE CASA  
CLAAI

FENEAL-UIL  
FILCA -CISL  
FILLEA -CGIL

quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive rispettivamente per le imprese e per i lavoratori  
si concorda

la parziale modifica di quanto stipulato con il protocollo del 9 aprile 2001 istitutivo della forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori delle imprese edili ed affini.

**1. L'articolo 6 del citato protocollo è sostituito col seguente:**

**6. Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge.

Le modalità di convocazione ed i quorum deliberativi sono stabiliti dallo Statuto del Fondo.

**2. L'articolo 8 del citato protocollo è sostituito col seguente:**

**8. Collegio dei Revisori Contabili**

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti, eletti nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e debbono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**3. L'articolo 12 del citato protocollo è sostituito col seguente:**

**12. Prestazioni**

Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.

La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.



Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.

Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.

Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, si applicano le disposizioni di legge in materia.

In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.

Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della propria posizione individuale.

Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

#### **4. L'articolo 17 del citato protocollo è sostituito col seguente:**

##### **17. Regime delle spese**

Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum a carico dell'impresa che le Parti convengono nella misura di Lit. 4.000 (quattromila) pari a 2.07 euro (due euro e sette centesimi) per ciascun lavoratore dipendente alla data dell'atto costitutivo del Fondo effettuato con atto notarile.

A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. 8.000 (ottomila) pari a Euro 4,13 (quattro e tredici centesimi).

Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.

Annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa, è determinato dall'Assemblea dei Delegati l'ammontare di tale quota associativa.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive del Fondo.

I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio gestito.

#### **5. L'articolo 11 del citato protocollo è sostituito col seguente:**

##### **11. Contribuzione**

L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.


La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:

1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico delle imprese;

1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;

100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;

18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.



E' prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.

L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.




In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.





Le parti, con apposito accordo, potranno stabilire modalità di riscossione dei contributi attraverso il sistema delle Casse Edili..

#### 6. L'articolo 18 del citato protocollo è abrogato.

Letto, concordato e sottoscritto.

ANCE  


FENEAL-UIL  
  
FILCA-CISL  
  
FILLEA-CGIL  


ANAEP CONFARTIGIANATO  
  
ANSE CNA  
  
ASSOEDILI CNA  
  
FLAE CASA  
  
CLAAI  
